



invio esclusivamente a mezzo e-mail

prot. n. 7862 del 20-2-2020

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e  
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari  
Generali

Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie  
ed Amministrative ( per gli altri Servizi del Dipartimento )

Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio  
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia  
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

e p.c. Al Sindaco

**Oggetto : prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici –  
chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di  
applicazione dell'istituto della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 .  
Circolare Inps 25 del 13.02.2020**

Per opportuna informazione del personale dipendente si allega alla presente la circolare Inps 25 del 13.02.2020 in cui l'istituto previdenziale precisa che dal 01 gennaio 2020 i periodi di contribuzione caduti in prescrizione prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche ( CPDEL , CPI , CPS , CPUG , CTPS ) non possono essere regolarizzati attraverso l'utilizzo dell'applicativo " Nuova Passweb " anche per periodi anteriori al 01.10.2012 ,non avendo il D.L. 4/2019 ed il successivo D.L. 162/2019 incluso questi datori di lavoro tra quelli beneficiati dalla proroga del periodo di regolarizzazione .

Ne consegue , pertanto , che a decorrere dal 01° gennaio 2020 , per la relativa valorizzazione dei suddetti periodi retributivi che risultano prescritti , è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 1338 /1962 , con relativa domanda presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore , comprovando l'esistenza del



prot. n. 7842 del 20.2.2020

rapporto di lavoro , la durata e la continuità della prestazione lavorativa secondo le regole indicate nella circolare Inps 78/2019.

Si ricorda infatti , come da note informative di quest'Amministrazione in materia di verifica di estratti conto divulgati al personale dipendente , con le circolari Inps 169/2017 e n. 117/2018 , era stato previsto un periodo transitorio **fino al 31 dicembre 2019** durante il quale i datori di lavoro , sia pubblici che privati , con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata .

In tale contesto è stato precisato che per i contributi caduti in prescrizione con riferimento a periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amm.ni pubbliche di cui al D.lgsvo 165/2001 , con obbligo di iscrizione a CPDEL , CPS , CPUG E CTPS , trova applicazione il diverso regime di cui all'art. 31 della l. 610/1952 secondo il quale l'onere per la costituzione della rendita vitalizia è a carico del datore di lavoro pubblico che è tenuto a finanziare l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio caduti in prescrizione secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ( art.13 della l. 12 agosto 1962 n. 1338 ).

Invece , per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla cassa CPI ( CASSA INSEGNANTI ) l'onere per la costituzione della rendita vitalizia rimane , in caso di inerzia da parte del relativo datore di lavoro , a carico del dipendente.

In base all'art. 19 del D.L. 4/2019 , convertito con s.m.i dalla l. 26/2019 , esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni , il differimento dei termini di prescrizione è stato prorogato al 31.12.2021 per i periodi contributivi fino al 2014 .

Recentemente con l'art.11 comma 5 del D.L. 30 dicembre 2019 , n. 162 ( decreto legge mille proroghe 2020 in corso di conversione in legge ) ha, solo per le Amministrazioni Pubbliche e inclusa cassa CPI , ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione , includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 includendo anche i contributi utili ai fini TFS .

Per ulteriori chiarimenti ed inevitabili approfondimenti in materia , quest'Ufficio resta a disposizione .

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati e accertati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale .

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali "

Monterotondo, Sede Comunale 17.02..2020

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative

Dr.ssa L.Felici

Originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

[Versione Testuale](#)


Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati  
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati  
Documentali

Circolare numero 25 del 13-02-2020



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

Roma, 13/02/2020

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale*

Circolare n. 25

E, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di applicazione dell'istituto della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti per la valorizzazione dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici risulti prescritta e le indicazioni delle modalità operative per garantire la copertura dei periodi assicurativi applicando i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, in materia di costituzione di rendita vitalizia.*

**INDICE**

1. Premessa
2. Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi da parte di datori di lavoro che sono pubbliche Amministrazioni
3. Valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni
4. Indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia

**1. Premessa**

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, avente ad oggetto "Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti", l'Istituto è intervenuto in materia di prescrizione per le casse pensionistiche della Gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), gestite in precedenza dall'INPDAP, ed ha fornito le indicazioni per finanziare l'onere relativo ai periodi retributivi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione prescritta, confermando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, come statuito dall'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La citata circolare, al paragrafo 4, ultimo capoverso, ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018, successivamente prorogato, con la circolare n. 117 dell'11 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, durante il quale i datori di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o

privata, con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata avvalendosi delle modalità in uso per le casse pensionistiche della Gestione pubblica nel soppresso INPDAP.

Successivamente, l'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 122 del 6 settembre 2019).

Da ultimo, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha modificato il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.

## 2. Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi da parte di datori di lavoro che sono pubbliche Amministrazioni

Come indicato in premessa, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, fatte salve le conseguenze dell'eventuale decadenza degli effetti per la mancata conversione del richiamato D.L. n. 162/2019.

Al riguardo, si evidenzia che per i periodi retributivi dal 2016, esclusi dall'ambito di applicazione del comma 10-*bis* del citato articolo 3 della legge n. 335/1995, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali.

Per i periodi retributivi con contribuzione prescritta nei termini indicati in precedenza, relativa al servizio prestato da pubblici dipendenti con obbligo di iscrizione alle casse pensionistiche CPDEL, CPS, CPUG e CTPS (con l'eccezione della CPI), il datore di lavoro, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è tenuto a finanziare l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; il predetto onere è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Viceversa, per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, al fine di rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti prescritta, è necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, secondo le modalità dettate in materia.

La disciplina richiamata al presente paragrafo per le pubbliche Amministrazioni si applica anche ai datori di lavoro privatizzati che al momento dell'omissione contributiva avevano lo status di pubblica Amministrazione.

## 3. Valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni

Come indicato da ultimo nella circolare n. 122/2019, i datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni (cfr. paragrafo 3 della circolare medesima) hanno potuto regolarizzare, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, l'omessa contribuzione riferita ai periodi di servizio con obbligo di iscrizione a tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, entro il termine individuato dalla circolare n. 117/2018, segnatamente entro il 31 dicembre 2019.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti dovuta e prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, la cui domanda può essere presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore.

I periodi ovvero le differenze retributive afferenti alla contribuzione pensionistica potenzialmente prescritta, indicati nelle denunce contributive inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno resi disponibili per le prestazioni, sia ai fini del diritto che della misura, previa acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ovvero previa verifica con esito positivo del regolare versamento dei contributi.

Nei casi in cui i versamenti non siano stati rinvenuti negli archivi dell'Istituto, le Strutture territoriali potranno attestare la regolarità del versamento previa presentazione da parte del datore di lavoro di idonea documentazione comprovante il regolare versamento (quietanze di versamento, mandati quietanzati, c/c postali).

In caso di esito negativo della verifica dei versamenti, i periodi e le differenze retributive con contribuzione prescritta saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Si evidenzia, infine, che essendo decorso il periodo transitorio indicato dalle circolari n. 169/2017 e n. 117/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni non potranno più aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l'utilizzo dell'applicativo "nuova Passweb", anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012. Le posizioni assicurative del predetto personale potranno, pertanto, essere sistemate esclusivamente attraverso l'invio, da parte dei citati datori di lavoro, dei flussi di denuncia a variazione.

## 4. Indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l'Istituto della costituzione di rendita vitalizia, di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, per la contribuzione prescritta secondo le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 2 e 3, trova applicazione nelle seguenti casistiche:

1. periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
2. periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 con obbligo di iscrizione alla sola CPI.

Nel caso in cui, invece, l'omissione contributiva riguardi periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001, con obbligo di iscrizione a CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, trova applicazione il diverso regime di cui all'articolo 31 della legge n. 610/1952 (cfr. la circolare n. 169/2017). In queste ipotesi l'onere del trattamento di quiescenza da imputare al datore di lavoro è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

L'Istituto previsto dall'articolo 13 della legge n. 1338/1962 presuppone l'omissione della contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non più suscettibile di recupero da parte dell'Inps per maturata prescrizione; il perfezionamento della prescrizione dovrà essere verificato in base alle indicazioni contenute nei precedenti paragrafi della presente circolare.

Il regime probatorio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro, alla durata e alla continuità della prestazione lavorativa segue le regole generali dettate in materia, per le quali si rinvia alla circolare n. 78/2019.

La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto attraverso il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";

- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, invece, il datore di lavoro deve presentare la domanda utilizzando il modulo "AP81", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele